

## ALLEGATO “A”

### STATUTO della Associazione “CINECIRCOLO GIOVANILE SOCIOCULTURALE DON BOSCO VERBANIA”

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1) E' costituita a norma del Codice Civile un'Associazione non riconosciuta denominata “Cinecircolo Giovanile Socioculturale Don Bosco Verbania”

2) Essa aderisce all'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS – Cinecircoli Giovanili Socioculturali, con sede in Roma, della cui struttura federativa costituisce unità operativa di base, e potrà anteporre alla propria denominazione la sigla C.G.S. unitamente alla propria denominazione solo in caso di regolare affiliazione all'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di quest'ultima.

3) L'Associazione ha sede nel Comune di Verbania.

4) L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e sedi operative per lo svolgimento delle proprie attività.

#### Art. 2 – Identità dell'Associazione

1) L'Associazione si identifica come: Ente del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; associazione culturale; ente non commerciale; ente di tipo associativo; associazione di cultura cinematografica; associazione di promozione teatrale; associazione di ispirazione religiosa.

2) L'Associazione recepisce le finalità dello Statuto dell'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, con sede in Roma, pur nella sua autonomia organizzativa, operativa, funzionale, amministrativa e gestionale.

#### Art. 3 - Finalità

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad oggetto: educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e in particolare la promozione della cultura cinematografica, teatrale, musicale e comunque inerente al mondo della comunicazione; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2) In particolare, l'Associazione si prefigge di raggiungere finalità educative, formative, sociali, promozionali, culturali ed assistenziali a favore dei giovani, con esplicito riferimento all'ispirazione cristiana, al carisma salesiano e al sistema educativo di San Giovanni Bosco e persegue i seguenti scopi:

a) contribuire alla crescita integrale dei giovani, corrispondendo alla loro domanda educativa e valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;

b) sviluppare la professionalità dei Soci, la qualificazione educativa dell'animatore culturale e favorire la crescita della spiritualità giovanile;

c) promuovere le dimensioni educative, culturali, sociali e politiche delle espressioni relazionali giovanili, quali componenti di un articolato progetto di

uomo e di società ispirato ai valori cristiani, al sistema preventivo di San

Giovanni Bosco ed agli sviluppi della prassi educativa salesiana;

d) diffondere nelle diverse agenzie educative i valori espressivi dei giovani, nonché realizzare attività di cultura cinematografica, teatrale, musicale, mostre, conferenze e manifestazioni similari, nell'ambito del territorio e della comunità;

e) realizzare attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni e dibattiti, cinema d'essai, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari;

f) realizzare attività di promozione teatrale, riferite al Teatro Educativo ed alla drammatizzazione, alla musica e a tutte le arti performative riferite al mondo della cultura giovanile, attraverso spettacoli, concerti e momenti di aggregazione, pubblicazioni e manifestazioni similari;

g) garantire appropriati servizi di promozione, di informazione, di assistenza e di coordinamento per tutti i soci per il perseguimento dei fini propri dell'Associazione;

h) garantire a tutti i soci opportunità strutturate di formazione, di animazione socioculturale e di aggiornamento, in coerenza con la Proposta Culturale Formativa dell'Associazione Nazionale "C.G.S./CNOS-CIOFS";

i) dare forza giuridica alla rappresentanza associativa delle espressioni socioculturali giovanili negli organismi consultivi e decisionali a tutti i livelli ricercando opportunità di adesioni ai medesimi;

j) qualificare il proprio apporto educativo anche intervenendo all'interno di pubbliche programmazioni di attività socioculturali e favorendo iniziative di collaborazione con organismi ecclesiali e con analoghe istituzioni impegnate nell'area della cultura, dello spettacolo e del tempo libero;

k) promuovere la solidarietà sociale;

l) garantire le pari opportunità;

m) favorire il miglioramento della qualità della vita;

n) promuovere l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti di cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizioni di marginalità sociale.

#### **Art. 4 – Ambiti di presenza**

1) Per conseguire le finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione si propone una presenza attiva nello specifico della comunicazione sociale, con particolare riferimento ai settori del Cinema, della Radio, della Televisione, del Teatro, della Musica, dello Spettacolo in genere, della Stampa, dei New Media e degli altri settori di espressione della cultura giovanile.

2) L'Associazione opera secondo la proposta Culturale e Formativa dell'Associazione Nazionale C.G.S./CNOS-CIOFS, ed un coerente programma di attività associative ed assistenziali da realizzare anche con la collaborazione di analoghe associazioni del territorio, con altri organismi ecclesiali e con altre istituzioni locali, alle quali offre il proprio contributo ideale ed operativo nei seguenti ambiti: ecclesiale, concorrendo ad elaborare e a realizzare piani pastorali programmati che contemplino anche la valorizzazione di apporti specifici della cultura giovanile; salesiano, collocandosi all'interno delle offerte associative proposte ai giovani e ordinate ad uno specifico progetto educativo e pastorale che favorisce le dimensioni giovanili nell'ambito della comunicazione e della cultura; territoriale,

intervenendo laddove si predispongono scelte politiche ed operative rivolte ai giovani, specie nei Settori di attività dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Attività**

1) L'Associazione promuove, coordina, programma e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità.

2) In particolare, l'Associazione si propone di: predisporre programmi e piani articolati di attività nei Settori di cui al precedente art. 4.; garantire a tutti i soci occasioni strutturate di formazione, di qualificazione e di aggiornamento, secondo i vari settori e i vari livelli di impegno associativo, avvalendosi anche degli apporti di esperti esterni e delle istituzioni formative locali, regionali e nazionali; promuovere manifestazioni culturali, iniziative di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di documentazioni nell'ambito dei Settori specifici dell'Associazione; elaborare sussidi multimediali atti a trasmettere messaggi efficaci e formativi nell'ambito delle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'uso critico dei mezzi di Comunicazione Sociale e per sviluppare le attitudini e le capacità creative dei giovani alle varie espressioni della cultura e del tempo libero; rappresentare l'Associazione C.G.S. presso gli organismi delle Pubbliche Amministrazioni e di altre Istituzioni che operano negli ambiti affini a quelle dell'Associazione; svolgere attività di Cultura Cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, riservando le proiezioni ai Soci muniti di tessera annuale (validata dalla SIAE quando richiesto). Il divieto di accesso ai minori di 18 anni dovrà essere rispettato quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nulla osta di circolazione; svolgere attività di promozione teatrale attraverso la produzione di allestimenti teatrali e di drammatizzazione, corsi e

pubblicazioni; promuovere attività di promozione e aggiornamento nella scuola a favore dei docenti e degli studenti.

3) L'Associazione potrà, in via sussidiaria e meramente strumentale, svolgere prestazioni di servizi per il conseguimento delle finalità istituzionali.

4) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione, l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

5) Se permesso dalla Legge per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione, può assumere la gestione o essere titolare di licenza di esercizio di Sale cinematografiche, multimediali e teatrali, ed usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e teatrale e della distribuzione dei film.

6) L'associazione provvederà alla realizzazione delle attività associative mediante proprie strutture o attraverso accordi con le istituzioni proprietarie delle medesime, ricorrendo ad eventuali convenzioni scritte.

7) L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo gratuito.

8) L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9) L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 6 - Servizio di Volontariato**

1) L'Associazione ricerca il coinvolgimento attivo e responsabile dei Soci, attraverso la proposta del servizio volontario nell'animazione e nella realizzazione delle iniziative e delle attività associative.

2) Essa valorizza l'impegno del volontariato quale atteggiamento dinamico di maturazione personale e di solidarietà sociale nei confronti delle domande educative emergenti dal mondo dei giovani e dal contesto del territorio.

3) In linea con la Proposta Culturale Formativa espressa nell'ambito dell'ambiente educativo nel quale opera, l'Associazione tende a coinvolgere anche le famiglie, riconoscendo il loro insostituibile ruolo educativo.

4) Nella condivisione degli obiettivi, e nello stile del volontariato, l'Associazione riconosce e condivide il fruttuoso rapporto tra religiosi e laici che offre il proprio contributo di complementarità nella esperienza associativa.

5) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. L'Associazione può comunque assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli Enti Pubblici, i lavoratori dell'Associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità associative.

## **Art. 7. - Ordinamento interno**

1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le

finalità e si impegnano a rispettare il presente statuto.

2) I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di frequentarne la sede, di prendere parte alle attività e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

3) I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto, di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

4) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti i tesserati possono esservi nominati.

5) L'esercizio delle cariche e degli incarichi sociali è a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica o dell'incarico, purché autorizzato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8 – Collegamento con gli Enti Promotori**

1) L'Associazione riconosce e valorizza il ruolo degli Enti Promotori CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) e CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) nei propri Organi sociali, all'interno dei quali essi esercitano la funzione di garantire il carisma salesiano e l'ispirazione religiosa.

2) Al fine di rendere efficace il proprio ruolo, i Presidenti degli Enti Promotori CNOS e CIOFS hanno facoltà di nominare un proprio Delegato, il quale ha il compito precipuo di garantire l'organico inserimento della stessa all'interno del Progetto Educativo Pastorale della locale Comunità Salesiana, nonché il collegamento con le Congregazioni religiose dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

3) I Delegati degli Enti Promotori sono Soci dell'Associazione e membri degli Organi dell'Associazione, previsti nel presente Statuto, nei quali esercitano il diritto di voto attivo e passivo.

4) Qualora, per qualsiasi motivo ed unilateralmente gli Enti Promotori, sia congiuntamente che disgiuntamente, dovessero riscontrare il venire meno nell'Associazione le caratteristiche ed i motivi per i quali la promossero, potranno revocare il loro impegno. In caso di revoca dell'impegno, l'Associazione non potrà più utilizzare ad alcun titolo la denominazione e/o le sigle CNOS e/o CIOFS.

#### **Art. 9 - Soci**

1) Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle disposizioni di legge), lingua, nazionalità, religione e ideologia.

2) Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3) Il numero dei soci è illimitato.

4) E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

6) Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

7) La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il

pagamento delle quote annuali previste a favore dell'Associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente statuto saranno adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione stessa.

8) Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

9) Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Esso è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 10 - Perdita della qualifica di socio**

1) La qualifica di socio si perde nei seguenti casi: decesso; decadenza per mancato pagamento della quota associativa; dimissioni; esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione su delibera dell'Assemblea straordinaria.

2) Ogni socio è libero di recedere dall'Associazione trasmettendo le proprie dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,

che provvederà a darne comunicazione all'Assemblea.

3) Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Coordinamento territoriale competente, se previsto, o in alternativa al Consiglio direttivo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio Direttivo territoriale, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver convocato in contraddittorio il Presidente del C.G.S. e il Socio che a giudizio del Consiglio stesso non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, confermerà od annullerà il provvedimento.

4) L'esclusione, a seguito della notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata, ha effetto immediato dal momento della notifica.

5) L'esclusione di un Socio nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione, di cui al precedente art. 3., avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di parere obbligatorio del Presidente. L'esclusione ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione validamente motivata – a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta elettronica certificata – è inviata dal Presidente dell'Associazione.

6) Il socio recedente, decaduto e escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative. Le quote ed i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

#### **Art. 11 – Doveri e diritti dei Soci**

1) I Soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo; svolgere le attività

preventivamente concordate; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

2) I Soci hanno il diritto di: frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa; partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo; discutere e approvare i rendiconti economici; eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.

#### **Art. 12 – Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Comitato Esecutivo (se previsto); il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto ed eletto).

2) Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

#### **Art. 13 - Assemblea dei Soci**

1) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei Soci; le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito regolamento, obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

2) L'Assemblea è composta dai Soci di cui al precedente Art. 9, prevedendo

possibilità di delega a norma dei Regolamenti interni.

3) Fermo restando che il diritto di voto appartiene ad ognuno dei soci di cui all'art. 9, le modalità del suo esercizio sono disciplinati da apposito Regolamento.

4) Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

5) L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o del Consiglio direttivo.

6) L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei soci per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa o per le avvenute dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni.

7) L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno

otto ore, e la seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla prima.

8) L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

9) Qualora si debba decidere per la modifica dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10) Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

11) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

a) approvare il programma e il piano annuale delle attività associative culturali e formative;

b) eleggere ogni quattro anni il Consiglio Direttivo, al quale appartiene il/la Delegato/a degli Enti Promotori;

c) deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;

d) predisporre proposte e richieste programmatiche da inoltrare agli organi territoriali e nazionali dell'Associazione "C.G.S./CNOS-CIOFS";

e) approvare le relazioni annuali consuntive e preventive da presentare al rispettivo Consiglio Direttivo del Comitato Territoriale, che provvede a trasmetterle al Consiglio Direttivo Nazionale;

f) approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno

precedente;

g) deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;

h) ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

12) I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

a) esaminare le proposte di modifiche statutarie;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione del patrimonio sociale;

c) valutare le situazioni di gravi motivi sottoposte dal Consiglio Direttivo.

13) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta da un segretario nominato in ambito assembleare. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e pubblicizzati tra i Soci anche con mezzi informatici, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

14) Le delibere dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, e l'approvazione dei bilanci consuntivi, sono portate a conoscenza di tutti i soci tramite affissione nei locali della sede sociale per un periodo minimo di trenta giorni e pubblicizzati tra i Soci anche con mezzi informatici.

15) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

### **Art. 14 - Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2) Nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

3) Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

4) Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

5) Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

6) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) curare l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea del C.G.S. locale di appartenenza e di quelle approvate dagli organi associativi territoriali e nazionali;

b) svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

c) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

d) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;

f) deliberare circa l'ammissione dei soci;

g) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio;

h) deliberare in materia di Regolamenti interni come previsto dall'art. 21;

i) determinare l'entità delle quote associative annuali;

j) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria;

k) prendere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo lo Statuto;

l) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;

m) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci, determinando forme, modi e tempi di attuazione;

n) deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

o) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

p) presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione

complessiva sull'attività inerente il medesimo.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si raduna almeno tre volte l'anno.

8) In caso di vacanza o di dimissioni di un membro o più del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente, per surroga, al completamento del Consiglio, rispettando l'esito delle elezioni precedenti o, in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, il Consiglio potrà provvedere per cooptazione.

Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

9) Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo (se previsto) composto da alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega.

#### **Art. 15 - Presidente e Vice presidente**

1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 4 (quattro) anni e può essere rieletto.

2) Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

3) Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

4) Ha la competenza sull'inoltro degli atti o pratiche associative presso gli Organi dell'associazione o presso le altre Istituzioni e la vigilanza sulla

regolare tenuta dei Libri Sociali dell'Associazione.

5) Ha la rappresentanza dell'Associazione presso gli organismi associativi (Assemblea Territoriale e Nazionale CGS), e presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione.

6) Controlla che sia data esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

7) Cura l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

8) E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9) E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10) In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

11) Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

12) In caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente ne assume temporaneamente tutte le funzioni il Vicepresidente, il quale può ricevere dal Presidente, anche la delega di legale rappresentante, nelle forme previste dalla Legge.

#### **Art. 16 - Comitato Esecutivo (se previsto)**

1) Il Comitato Esecutivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

2) Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente,

dal/dalla Delegato/a Cnos/Ciofs degli Enti Promotori, dal Segretario e dal Tesoriere.

3) Collabora con il Presidente nel predisporre l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e nel rendere operative le direttive del medesimo sia dal punto di vista gestionale che esecutivo.

#### **Art. 17 – Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto ed eletto)**

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti non è obbligatorio, e la sua costituzione è facoltà dell'Assemblea dei Soci.

2) Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, e dura in carica quattro anni.

3) Esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente dell'Associazione, e in tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute successive, è convocato, dal presidente del Collegio medesimo.

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei voti.

5) Esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, redigendo una apposita relazione annuale, da allegare al Bilancio consuntivo-

6) Se ricorre l'opportunità, a giudizio del Consiglio Direttivo, esso può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

7) Il Collegio ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

#### **Art. 18 – Rappresentanza**

1) L'Associazione è rappresentata nell'Assemblea Territoriale dal proprio presidente o da un suo delegato appartenente al circolo e dal delegato/a

nominato dagli Enti Promotori.

2) L'Associazione è rappresentata nell'Assemblea Nazionale dal proprio presidente o da un suo delegato appartenente al circolo, come previsto da apposito regolamento assembleare.

#### **Art. 19 - Autonomia**

1) Nello svolgimento delle attività e di eventuali prestazioni di servizi, l'Associazione agisce in proprio, con piena autonomia di gestione, amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

#### **Art. 20 - Durata - Patrimonio - Esercizio sociale**

1) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

b) contributi, erogazioni e lasciti diversi;

c) fondo di riserva.

3) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) proventi derivanti dal proprio patrimonio;

b) quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

c) contributi di privati;

d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) entrate derivanti da convenzioni;

f) ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;

g) eredità, donazioni e legati;

h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

i) entrate derivanti delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

4) L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5) Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti (se presente); ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

6) Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

7) La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

8) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

9) Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

10) Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 21 – Regolamenti interni**

1) L'Organizzazione e le attività dell'Associazione possono essere disciplinate da appositi Regolamenti interni.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 22 – Modifiche statutarie**

1) A norma dell'art. 21 del Codice Civile, il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione**

1) Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

2) D'intesa con i Delegati degli Enti Promotori, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

3) Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale

competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**Art. 24 – Rinvio ad ulteriore normativa**

1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti interni, di cui al precedente art. 21, alle norme del Codice Civile, alle norme di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

2) In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.